

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Colletterto Giacosa (TO). Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo di terreno gravato da uso civico. Autorizzazione ex comma 1 lettera c) articolo 4 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni

Prot. n. 9-6730/2016

OGGETTO: Comune di Colletterto Giacosa (TO). Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo di terreno gravato da uso civico. Autorizzazione ex comma 1 lettera c) articolo 4 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Il Dirigente

Premesso che a seguito di accertamento e verifica demaniale, giusto Decreto di Assegnazione a Categoria del Commissario Usi Civici di Torino del 08.10.1934 relativo al cessato Comune di Pedanea limitatamente alla Frazione di Colletterto Parella ora Colletterto Giacosa, il Comune di Colletterto Giacosa (TO) veniva a conoscenza del possesso di bene civico nel proprio comprensorio comunale da parte di Privato, carente del prescritto e valido titolo;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Colletterto Giacosa n. 54 del 11.06.1976 con la quale si esprimeva parere favorevole alla concessione in affitto di un appezzamento di terreno comunale alla Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta";

Evidenziato che con il Decreto per la destinazione delle terre appartenenti al demanio comunale di Pedanea del 08.10.1934 veniva disposta, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927, l'appartenenza alla categoria B di n. 6 appezzamenti, tra i quali compare la particella n. 6 del Foglio 14 per la superficie originaria di mq 69.673 regione Brede;

Verificato dal perito incaricato dall'Amministrazione Comunale che la particella oggetto del presente procedimento, parte della maggior superficie di cui all'originario mappale n. 6 risalente al 1934, appartiene al demanio civico della comunità di Colletterto Giacosa ed è assegnata alla categoria B di cui alla Legge n. 1766/1927, ovvero *terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria*;

Dato atto che, pur in assenza della stipula del relativo contratto, la citata Cooperativa, con sede in Colletterto Giacosa (TO) alla via della Roggia 1, ha occupato il sopra menzionato terreno gravato da uso civico oggetto di conciliazione circa i canoni pregressi, identificato al mappale n. 6 del Foglio 14 del Catasto Terreni del Comune di Colletterto Giacosa, di superficie complessiva pari a mq 24.785, totalmente di uso civico;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Colletterto Giacosa n. 25 del 16.04.2014, con la quale si dava indirizzo orientato alla regolarizzazione dell'utilizzo del terreno in argomento, previa attivazione del procedimento di reintegra nel possesso comunale fondato su carenza probatoria circa la legittimità del possesso medesimo;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927, in particolare l'articolo 29, che prevede in ogni fase del procedimento la possibilità di promuovere, su iniziativa e/o richiesta di entrambe le Parti, un esperimento di conciliazione che eviti la reintegrazione nel possesso;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Colletterto Giacosa n. 12 del 22.04.2015, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento di reintegra nel possesso del terreno gravato da uso civico, identificato al mappale censito con particella n. 6 del Foglio 14 del Catasto Terreni del Comune di Colletterto Giacosa, attualmente posseduto, in carenza di legittimo titolo, dalla Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta" con sede in Colletterto Giacosa (TO) alla via della Roggia 1,

nonché autorizzato il Responsabile del Procedimento all'esperimento, con la Parte interessata, del previsto tentativo di conciliazione;

Dato atto che con nota prot. n. 0002229-10 del 20.05.2015 il Comune di Colletterto Giacosa ha trasmesso alla Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri ed Usi Civici, la Deliberazione di cui al passaggio che precede l'avvio del procedimento di reintegra nel possesso comunale di terreno gravato da uso civico;

Dato atto che con missiva prot. n. 2487/2015 del 09.06.2015 il Comune di Colletterto Giacosa ha debitamente informato l'illegittimo possessore circa la possibilità procedurale, previa visione degli afferenti elaborati, di intraprendere la direzione conciliativa sopra descritta;

Vista la dichiarazione prot. n. 2687/2015 del 24.06.2015 con la quale il signor Sartoris Piero Andrea, in qualità di Presidente della Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta", ha manifestato all'Amministrazione Comunale la volontà di attivare, ex articolo 29 della Legge n. 1766/1927, il procedimento conciliativo;

Rilevato che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997 prevede che, ai fini della predisposizione del verbale di conciliazione, deve essere formalizzata una perizia di stima del terreno gravato da uso civico, e che la stessa deve essere approvata con Deliberazione della Giunta Comunale;

Vista la perizia di stima datata 17.09.2015 a firma del Geometra Renato Locarni, all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale con Determinazione n. 74 del 17.07.2015, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06.10.2015, per effetto della quale la cifra di conciliazione conclusiva, finalizzata alla legittimazione nel possesso pregresso del terreno interessato, viene cristallizzata in €. 91,00 (novantuno/00);

Ritenuto che l'importo complessivo periziato per la conciliazione de quo è da considerarsi conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa vigente alla luce di una disamina di legittimità che coinvolge i parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Colletterto Giacosa n. 31 del 24.11.2015, con la quale è stato approvato l'allegato schema di verbale conciliativo;

Visto il verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto dalle Parti in data 24.11.2015 per effetto del quale, da un lato, il Conciliante [Sartoris Piero Andrea in qualità di Presidente della Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta"] si è impegnato a versare alla Tesoreria Comunale la somma periziata di €. 91,00= rinunciando, nei confronti dei suoi dante causa e del Comune di Colletterto Giacosa, ad intraprendere ogni azione di danni che potrebbe ad esso competere a seguito di pregressi atti viziati, dall'altro, l'Amministrazione Comunale ha dichiarato l'utilizzo della somma da introitare in opere permanenti di interesse generale per la popolazione;

Considerato che la scrivente Amministrazione avrà la possibilità, su richiesta delle Parti, di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

Atteso che l'importo complessivo dovuto per la conciliazione in discussione, pari ad €. 91,00= per l'area di mq 24.785, dovrà essere versato in via transattiva al Comune entro 60 [sessanta] giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, che lo stesso dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e che, nel rispetto della legislazione vigente in materia, se versato oltre il sessantunesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

Vista l'istanza prot. n. 0001099-VI del 04.03.2016, con la quale il Comune di Colletterto Giacosa ha trasmesso alla scrivente Amministrazione la documentazione necessaria alla conclusione del

procedimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa di terreno gravato da uso civico;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*] e del comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009, è la Città Metropolitana di Torino a dover *definire, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune, le conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo*;

Richiamata la nota prot. n. 1104/BPE00 del 23.12.2015, con la quale la Regione Piemonte ha comunicato all'Amministrazione Comunale interessata dal presente procedimento la trasmigrazione della competenza in materia in capo alla Città Metropolitana di Torino;

Visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 79-5252/2016 del 08.03.2016 con il quale le nuove funzioni in materia di usi civici, ivi compresa la definizione delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni illegittime pregresse di beni immobili gravati da uso civico, sono state attribuite, nelle more di un adeguamento complessivo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS], al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visti gli articoli 3 e 16 del Decreto Legislativo n. 29/1993 come modificato dal Decreto Legislativo n. 470/1993;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;

Vista la Legge Regionale n. 23/2008;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009, comma 1 lettera c) articolo 4;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Vista la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 articolo 5;

Ritenuto che l'autorizzare il Comune di Colletterto Giacosa (TO) ad effettuare la descritta conciliazione stragiudiziale con la sopra richiamata Parte privata, tesa alla regolarizzazione del possesso senza valido titolo della identificata area comunale gravata da uso civico, sia, per le motivazioni e alle condizioni esposte, conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa vigente alla luce di una disamina di legittimità che coinvolge i parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Colletterto Giacosa (TO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con la Parte privata Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta", con sede in Colletterto Giacosa alla via della Roggia 1, nella persona del Presidente della Cooperativa signor Sartoris Piero Andrea, per regolarizzare il possesso illegittimo a far data dal 1976 dell'area di complessivi mq 24.785, identificata con il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT con il Foglio 14 Mappale

6, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma ritenuta conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla normativa vigente, alla luce di una disamina di legittimità che coinvolge i parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011, quale ristoro della popolazione usocivista locale del Comune di Colletterto Giacosa (TO), pari ad €. 91,00= con esclusione, a titolo esemplificativo, delle eventuali spese di istruttoria, trascrizione, volturazione;

2. Di disporre che l'importo dovuto dalla Cooperativa Agricola "Lorenzo Gatta" dovrà essere versato al Comune entro 60 [sessanta] giorni dalla pubblicazione del presente atto e che lo stesso, se versato oltre il menzionato termine, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

3. Di disporre che la conciliazione in argomento è conseguente al rilascio, da parte del Privato, della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente la procedura de quo nei confronti della Città Metropolitana e del Comune per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del presente procedimento, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

4. Di disporre che il Comune di Colletterto Giacosa dovrà utilizzare la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, con esclusione di quelle a rimborso di eventuali spese procedurali, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;

5. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

6. Di disporre che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Colletterto Giacosa (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

7. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti 45 – Torino, entro il termine di 60 [sessanta] giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed e' efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

Torino, li 14.03.2016

Il Dirigente del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni
Dott.ssa Domenica VIVENZA